



DEFINIZIONE DELL'ARTICOLAZIONE INTERNA DEGLI ISPETTORATI TERRITORIALI DEL LAVORO INTERESSATI DALLO SCORPORA DI CUI AL D.D. N. 6 DEL 23 GENNAIO 2026

IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO

VISTO il D.Lgs. n. 149/2015 recante *“Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*;

VISTO il D.P.C.M. 23 febbraio 2016 recante l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato, emanato ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 149/2015;

VISTO l'articolo 1, comma 445 lett. b), della L. n. 145/2018 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”*;

VISTO l'articolo 3, commi 15 e 16, del D.L. n. 75/2023, convertito dalla L. n. 112/2023, recante *“Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025”*;

VISTO l'articolo 4, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 109/2016 in base al quale il Direttore *“adotta regolamenti interni, approvati dal Ministro vigilante, e altri atti di organizzazione di livello inferiore, al fine di adeguare l'organizzazione, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali dell'ispettorato”*;

VISTO l'articolo 11-bis del D.L. n. 25/2025, convertito dalla L. n. 69/2025 e l'articolo 4, comma 5 lett. a), del D.L. n. 159/2025, convertito dalla L. n. 198/2025, che hanno modificato, fra l'altro, l'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 149/2015 integrando la dotazione organica dirigenziale dell'Ispettorato;

CONSIDERATA la vigente formulazione del citato articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 149/2015, secondo il quale *“A decorrere dal 1° luglio 2023 la dotazione organica dell'Ispettorato, non superiore a 7.776 unità ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non dirigenziali, è definita con provvedimento del direttore dell'Ispettorato, previa approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e nei limiti delle dotazioni finanziarie, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell'ambito della predetta dotazione organica sono ricompresi un numero massimo di dieci posizioni dirigenziali di livello generale, di cui una da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e cento posizioni dirigenziali di livello non generale. Al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell'Ispettorato si applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva dell'Area I e la contrattazione collettiva del comparto Ministeri”*.

VISTO il D.D. n. 6 del 23 gennaio 2026 recante *“Modifica della struttura organizzativa dell'ispettorato nazionale del lavoro”*;

VISTO l'art. 12, comma 4, del citato D.D. n. 6 del 23 gennaio 2026 secondo il quale *“con provvedimento del Direttore dell'Ispettorato, su proposta dei Direttori centrali, si procede alla ripartizione delle competenze tra le articolazioni interne delle Direzioni centrali e interregionali nonché alla definizione dell'organizzazione degli Ispettorati d'area metropolitana e territoriali. Sino alla adozione del citato provvedimento restano ferme le*

articolazioni interne ed i relativi incarichi di responsabilità assegnati sulla base del precedente assetto organizzativo. In relazione agli Ispettorati territoriali del lavoro interessati dallo scorporo di cui alla Tabella B, la presente riorganizzazione ha efficacia a far data dal 1° luglio 2026. Dalla stessa data si provvede al conferimento della titolarità delle sedi di Lecco-Sondrio, Reggio Emilia, Rieti e Crotone ed i dirigenti già titolari dell'incarico presso gli Ispettorati oggetto di scorporo conservano l'incarico precedentemente conferito presso le sedi di Como, Parma, Terni e Catanzaro”;

VISTO il D.D. n. 37 del 2 aprile 2026 e, in particolare, l'articolo 12, comma 2, secondo cui “con successivo provvedimento è disciplinata l'articolazione interna degli Ispettorati territoriali del lavoro interessati dallo scorporo di cui alla Tabella B del D.D. n. 6 del 23 gennaio 2026”.

TENUTO CONTO della necessità di istituire, presso le sedi oggetto di scorporo, delle articolazioni organizzative utili ad un efficace ed efficiente funzionamento di ciascun Ispettorato;

CONSIDERATO che l'istituzione degli Ispettorati territoriali del lavoro di Lecco-Sondrio, Reggio Emilia, Rieti e Crotone, conseguente allo scorporo disposto dal D.D. n. 6 del 23 gennaio 2026, rende necessario assicurare a ciascuna delle nuove sedi un assetto organizzativo minimo idoneo a garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali e la piena autonomia gestionale, amministrativa e operativa;

RITENUTO, pertanto, che la mera redistribuzione delle articolazioni organizzative precedentemente esistenti non consenta, in taluni casi, di assicurare l'efficace funzionamento delle nuove sedi territoriali e che risulti necessario procedere all'istituzione di ulteriori Processi e Team rispetto a quelli precedentemente previsti, nei limiti strettamente indispensabili al perseguimento delle finalità sopra indicate;

SENTITI i Direttori e i Dirigenti interessati;

INFORMATE E SENTITE le Organizzazioni Sindacali in data _____;

DECRETA

Articolo 1

Assetto organizzativo delle sedi territoriali oggetto di scorporo

1. Fatte salve successive modifiche organizzative, anche conseguenti all'applicazione dell'articolo 13 del D.D. n. 37 del 2 aprile 2026, agli Ispettorati territoriali del lavoro costituiti a seguito dello scorporo previsto con il D.D. n. 6/2026 trovano applicazione le disposizioni di cui al D.D. n. 22 del 29 febbraio 2024, ivi compresa la previsione di cui all'articolo 5, per quanto concerne l'Ispettorato di Lecco-Sondrio, e all'articolo 6 per gli Ispettorati di Reggio Emilia, Rieti e Crotone.
2. Gli Ispettorati di cui al comma 1 sono articolati al loro interno come segue:

Ispettorato territoriale	Processi	Team	Unità gestionale
Lecco-Sondrio	Processo vigilanza (LC)	0	1 (SO)
	Processo legale (LC)	0	
	Processo pianificazione, controllo e funzionamento (LC)	2	
	Processo servizi all'utenza (LC)	0	
	Processo vigilanza (SO)	0	
	Processo legale (SO)	0	

	Processo servizi all'utenza (SO)	0	
Reggio Emilia	Processo vigilanza	2	0
	Processo legale	0	
	Processo pianificazione e funzionamento	0	
	Processo servizi all'utenza	0	
Rieti	Processo vigilanza	0	0
	Processo legale	0	
	Processo pianificazione e funzionamento	2	
	Processo servizi all'utenza	0	
Crotone	Processo vigilanza	0	0
	Processo legale	0	
	Processo pianificazione e funzionamento	0	
	Processo servizi all'utenza	0	

3. Gli Ispettorati di Como, Parma, Terni e Catanzaro risultano pertanto articolati al loro interno come segue:

Ispettorato territoriale	Processi	Team	Unità gestionale
Como	Processo vigilanza	2	0
	Processo legale	0	
	Processo pianificazione e funzionamento	0	
	Processo servizi all'utenza	0	
Parma	Processo vigilanza	2	0
	Processo legale	0	
	Processo pianificazione e funzionamento	0	
	Processo servizi all'utenza	0	
Terni	Processo vigilanza	0	0
	Processo legale	0	
	Processo pianificazione e funzionamento	0	
	Processo servizi all'utenza	0	
Catanzaro	Processo vigilanza	2	0
	Processo legale	0	
	Processo pianificazione e funzionamento	2	
	Processo servizi all'utenza	0	

Art. __
(Monitoraggio delle articolazioni organizzative territoriali)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la competente Direzione centrale procede al monitoraggio dell'assetto organizzativo complessivo delle Direzioni interregionali, degli Ispettorati d'area metropolitana e degli Ispettorati territoriali, con particolare riferimento al numero dei Processi, dei Team, delle Unità di raccordo regionale e delle Unità gestionali effettivamente istituite.
2. Gli esiti del monitoraggio di cui al comma 1, comunicati alle Organizzazioni sindacali, costituiscono la consistenza di riferimento delle articolazioni organizzative dell'Ispettorato nazionale del lavoro e sostituiscono, ad ogni effetto, i dati numerici risultanti dal D.D. n. 46 del 17 luglio 2024 e successive modificazioni.
3. Resta ferma la possibilità di procedere all'istituzione, alla modifica o alla soppressione di Processi, Team, Unità di raccordo regionale e Unità gestionali secondo le modalità previste dal D.D. n. 37 del 2 aprile 2026.
4. Qualora il numero delle articolazioni organizzative appartenenti a una delle tipologie di cui al comma 1 superi, in aumento, del dieci per cento la consistenza risultante dagli esiti del monitoraggio di cui al medesimo comma, l'Amministrazione procede alla preventiva condivisione con le Organizzazioni sindacali.

IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO
Danilo PAPA



Direzione Centrale
Servizi all'Utenza, Audit e Anticorruzione

Alle Organizzazioni Sindacali
Alle RSU

E, p. c.
Al Direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro

Oggetto: Linee Guida in materia di *whistleblowing* - Osservazioni.

Si informa che si è provveduto ad aggiornare il documento recante le nuove Linee Guida in materia di *whistleblowing*, che si trasmette in bozza.

Detto aggiornamento si è reso necessario in considerazione del mutato assetto organizzativo recato dal D.D. n. 6 del 23 gennaio 2026 e dai relativi provvedimenti attuativi.

Nell'ambito dell'aggiornamento delle suddette Linee Guida si è tenuto conto altresì dei chiarimenti intervenuti ad opera dell'Autorità (Anac), in particolare con le delibere n. 478 e n. 479 del 26 novembre 2025.

Preliminarmente alla definitiva adozione del documento, vorranno codeste Organizzazioni far pervenire le proprie eventuali osservazioni all'indirizzo dcserviziutenza@ispettorato.gov.it entro e non oltre il giorno **31 luglio p.v.**

IL DIRETTORE CENTRALE
Orazio PARISI

PARISI ORAZIO
ISPETTORATO
NAZIONALE
DEL LAVORO
Dirigente
17.07.2026
17:29:13
GMT+02:00





Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali (whistleblowing)

decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 - direttiva (UE) 2019/1937

Sommario

Premessa	3
Art. 1 – Ambito di applicazione	3
Art. 2 – Soggetti segnalanti	3
Art. 3 - Oggetto della segnalazione	4
Art. 4 - Gestione delle segnalazioni.....	4
Art. 5 - Modalità di presentazione della segnalazione.....	5
Art. 6 - Istruttoria delle segnalazioni.....	5
Art. 7 - Obbligo di riservatezza	6
Art. 8 - Trattamento dei dati personali	7
Art. 9 – Misure di protezione	8
Art. 10 – Divieto di ritorsione.....	8
Art. 11 – Misure di sostegno	9
Art. 12 – Limitazione della responsabilità.....	9
Art. 13 - Canale di segnalazione esterno.....	10
Art. 14 - Divulgazione pubblica	10
Art. 15 - Denuncia all’autorità giudiziaria o contabile	11
Art. 16 – Formazione.....	11
Art. 17 - Disposizione finale	11

Premessa

Le presenti Linee guida sono emanate in attuazione del Decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24 (d'ora in avanti Decreto), recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”* e aggiornate in conformità alle recenti Linee Guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (d'ora in avanti ANAC).

Art. 1 – Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni hanno ad oggetto la procedura (whistleblowing) dedicata alle segnalazioni di violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ispettorato nazionale del lavoro (d'ora in avanti INL).

Le segnalazioni sono effettuate nei limiti e secondo le modalità previsti dalla normativa vigente volta ad assicurare la protezione delle persone che segnalano le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo dell'INL.

Art. 2 – Soggetti segnalanti

Sono legittimate ad effettuare la segnalazione le persone di seguito elencate che operano nel contesto lavorativo dell'INL, comprensivo di tutte le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, sono acquisite informazioni sulle violazioni:

- dipendente dell'INL
- dipendente o collaboratore dell'INL con rapporto di lavoro cessato
- lavoratore autonomo, collaboratore o consulente che presta la propria attività presso l'INL
- dipendente o collaboratore delle imprese che svolgono lavori o forniscono beni o servizi in favore dell'INL
- soggetto che, in mancanza di un rapporto di lavoro in essere, segnala informazioni acquisite durante il procedimento di selezione o in altre trattative precontrattuali nell'ambito dell'INL
- persona con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza dell'INL
- tirocinante presso l'INL.

Le segnalazioni possono essere effettuate anche nei casi in cui:

- il rapporto giuridico non è ancora iniziato se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali
- durante il periodo di prova
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Il segnalante deve essere necessariamente una persona fisica. Non sono prese in considerazione le segnalazioni presentate da altri soggetti, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali, salvo che agiscano in nome e per conto proprio e non per conto dell'organizzazione di appartenenza.

In tale caso, le segnalazioni sono archiviate in quanto prive del requisito soggettivo, ferma restando la valutazione delle iniziative ritenute più opportune in ragione dei contenuti delle stesse.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in

ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Sono considerate anonime le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante.

Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate alle segnalazioni ordinarie e, in relazione ai fatti e alle circostanze segnalate, saranno trasmesse ai competenti organi dell'INL ai fini dell'adozione delle eventuali iniziative di competenza.

Art. 3 - Oggetto della segnalazione

Possono essere oggetto di segnalazione le informazioni sulle violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito dell'INL, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Per violazioni si intendono comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione e che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali nonché in illeciti posti in essere in determinati settori rientranti nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali, specificati all'art. 2 comma 1 lett. a), numeri 3, 4, 5 e 6, del Decreto.

Tra gli illeciti amministrativi di carattere disciplinare che possono essere oggetto di segnalazione è compresa la violazione delle misure di prevenzione della corruzione previste nel PIAO.

Non possono essere oggetto di segnalazione le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili.

Restano escluse dalla presente procedura le violazioni per le quali sono già previste apposite procedure di segnalazione disciplinate dalla normativa dell'Unione europea o nazionale di cui all'art. 1, comma 2 lett. b) e c), del Decreto, nonché le segnalazioni afferenti a determinati settori di cui ai commi 3 e 4 del Decreto, per i quali resta ferma l'applicazione delle disposizioni di riferimento.

Art. 4 - Gestione delle segnalazioni

La gestione delle segnalazioni è affidata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'INL (d'ora in avanti RPCT) che le riceve e ne cura l'istruttoria.

Con apposito provvedimento è istituito un Gruppo di supporto di cui il RPCT si avvale per le attività di gestione delle segnalazioni di illeciti.

La segnalazione interna erroneamente presentata ad un soggetto diverso è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al RPCT, avendo cura di osservare gli obblighi di riservatezza e dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Qualora il segnalante non abbia espressamente dichiarato di voler beneficiare delle tutele in materia di whistleblowing o tale volontà non sia diversamente desumibile, la segnalazione sarà trattata come segnalazione ordinaria.

Art. 5 - Modalità di presentazione della segnalazione

La segnalazione può essere effettuata in forma scritta oppure in forma orale.

La segnalazione in forma scritta si effettua mediante accesso al canale interno informatico, raggiungibile tramite il link presente sulla pagina intranet nonché presente sul sito istituzionale dell'INL.

L'utilizzo del canale interno informatico garantisce livelli elevati di sicurezza e di protezione dei dati, assicurando la riservatezza delle interlocuzioni tra il segnalante e il RPCT nonché la facoltà del segnalante di monitorare lo stato di avanzamento della segnalazione, oltre che di integrare la segnalazione effettuata con eventuali informazioni aggiuntive.

La segnalazione in forma orale può essere effettuata mediante il sistema di messaggistica vocale presente all'interno del medesimo canale informatico ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante incontro diretto con il RPCT e, eventualmente, con un suo delegato da svolgersi entro un termine ragionevole, garantendo la riservatezza della stessa e del contenuto della segnalazione.

In tale ultimo caso la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata, a cura del RPCT, attraverso la registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto del file audio oppure mediante trascrizione integrale di cui la persona segnalante può verificarne, rettificarne e confermarne il contenuto apponendovi la propria sottoscrizione.

Anche la segnalazione acquisita durante l'incontro diretto è inserita dal RPCT o da un suo delegato nel canale interno informatico nel quale è riportato l'iter istruttorio nonché il seguito della segnalazione medesima.

Il segnalante potrà in seguito accedere autonomamente e seguire lo stato della segnalazione ed eventualmente integrarla.

Art. 6 - Istruttoria delle segnalazioni

In via preliminare, il RPCT verifica la sussistenza delle condizioni soggettive e oggettive di cui agli articoli 2 e 3 delle presenti Linee Guida.

In assenza delle condizioni, la segnalazione è valutata ai fini di una trattazione ordinaria, informandone contestualmente il segnalante e, in relazione ai fatti e alle circostanze ivi rappresentati, può essere trasmessa ai competenti organi dell'INL ai fini dell'adozione delle eventuali iniziative di competenza.

La segnalazione deve essere corredata degli eventuali documenti utili all'individuazione dei fatti segnalati, dell'indicazione di altri soggetti eventualmente a conoscenza degli stessi, nonché delle generalità della persona coinvolta, se conosciute.

La segnalazione è ritenuta inammissibile e direttamente archiviata, dandone motivata comunicazione al segnalante, nelle seguenti ipotesi:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni segnalate;
- manifesta insussistenza dei requisiti soggettivi per effettuare la segnalazione;
- manifesta incompetenza dell'INL sulle questioni segnalate;
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
- produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
- mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione.

Il RPCT valuta che la segnalazione contenga una descrizione dei fatti sufficientemente precisa e, ove presenti, anche le modalità attraverso cui la persona segnalante è venuto a conoscenza dei fatti.

In mancanza, il RPCT può chiedere al segnalante eventuali chiarimenti, documenti e informazioni ad integrazione della segnalazione.

Laddove non siano fornite le integrazioni e le delucidazioni richieste, la segnalazione può essere archiviata, fornendone adeguata motivazione al segnalante.

Valutata l'ammissibilità della segnalazione, il RPCT avvia l'istruttoria sui fatti o sulle condotte segnalate al fine di verificarne la fondatezza.

Nel corso dell'attività di accertamento il RPCT, ove ritenuto opportuno, può coinvolgere altre strutture interne o esterne all'ente, in considerazione delle rispettive competenze, con accesso alle banche dati e a ogni altro applicativo in uso presso l'INL.

L'attività di verifica è svolta assicurando la riservatezza della persona segnalante e dei soggetti coinvolti.

Nel corso della disamina istruttoria la persona coinvolta – e cioè la persona menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata – può essere sentita ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti, fermi restando gli obblighi di riservatezza.

All'esito dell'istruttoria il RPCT può:

- archiviare la segnalazione motivandone le ragioni;
- rivolgersi agli organi interni /esterni competenti per i relativi seguiti.

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto condotte di rilievo disciplinare, il RPCT ne dispone la trasmissione al competente Ufficio (UPD), avendo cura di richiedere le cautele necessarie finalizzate alla tutela della riservatezza e del trattamento dei dati personali.

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto condotte di rilievo penale o erariale, il RPCT ne dispone l'immediata trasmissione alla competente Autorità giudiziaria o contabile, evidenziandone il carattere di segnalazione di cui al Decreto e dunque l'adozione delle cautele atte a garantire il rispetto delle disposizioni normative in materia, restando disponibile a fornire all'Autorità giudiziaria ulteriori elementi istruttori e, ove richiesta e previa notifica alla persona segnalante, l'identità del segnalante medesimo.

Il RPCT provvede a fornire riscontro al segnalante, dando comunicazione degli esiti della segnalazione, entro il termine di tre mesi stabilito dall'art. 5 comma 1 lett. d) del Decreto.

Il riscontro è finalizzato a comunicare al segnalante le informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

Resta ferma la necessità di comunicare l'esito finale dell'istruttoria della segnalazione.

Art. 7 - Obbligo di riservatezza

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui questa possa evincersi, anche indirettamente, non sono rivelate, senza il consenso espresso del segnalante medesimo, a persone diverse da quelle incaricate per la gestione delle segnalazioni espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di

protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (d'ora in avanti Codice).

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata qualora la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa; in presenza di una contestazione fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e qualora la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile, ai fini del procedimento disciplinare, solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità.

È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al precedente periodo nonché nella procedura di segnalazione interna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La riservatezza del segnalante va tutelata anche quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo.

La tutela dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione è assicurata fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante.

La tutela della riservatezza è altresì assicurata in favore del facilitatore, e cioè la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante nel medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte all'accesso documentale di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché all'accesso civico generalizzato previsto dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza nonché del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR e, ove applicabile, 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione alle Autorità competenti, è effettuato a norma del GDPR e del Codice e, ove applicabile, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Agli interessati è fornita apposita informativa in merito al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del GDPR. Gli stessi possono esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies del Codice.

È garantito un livello di sicurezza adeguato ai rischi specifici derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con i fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto, ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.

Art. 9 – Misure di protezione

Le misure di protezione previste per la persona del segnalante si applicano anche:

- al facilitatore, cioè la persona che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che allo stesso sono legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con lo stesso un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà del segnalante o per i quali lo stesso lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

La tutela della persona segnalante è applicata anche qualora la segnalazione sia effettuata nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto.

Le misure di protezione si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:

- al momento della segnalazione, il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e pertinenti in quanto rientranti fra gli illeciti di cui all'art. 3 delle presenti Linee guida; è necessario, pertanto, che la segnalazione sia effettuata sulla base di una convinzione ragionevole, non essendo sufficienti semplici supposizioni o voci di corridoio o notizie di pubblico dominio;
- la segnalazione è stata effettuata nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste.

Non rilevano, ai fini della protezione, i motivi che hanno indotto la persona a segnalare.

Le misure di protezione non sono garantite qualora venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o calunnia ovvero quella civile nei casi di dolo o colpa grave per lo stesso titolo. In tali casi al soggetto segnalante è applicata una sanzione disciplinare.

Alla segnalazione anonima non si applicano le misure di protezione, salvo il caso in cui la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni. A tal fine, le segnalazioni anonime sono registrate e conservate in conformità ai criteri previsti in materia di gestione documentale.

Art. 10 – Divieto di ritorsione

Costituisce ritorsione qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono riconducibili alla nozione di ritorsione le seguenti fattispecie:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- retrocessione di grado o mancata promozione;
- mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;

- sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di demerito o referenze negative;
- adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- annullamento di una licenza o di un permesso;
- richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Ai fini della configurabilità della ritorsione è necessario che vi sia uno stretto collegamento tra la segnalazione e la ritorsione subita.

Fermo quanto previsto dall'art. 17 del d.lgs. n. 24/2023, le presunte ritorsioni devono essere comunicate esclusivamente all'ANAC, cui compete il compito di accertarne il nesso con la segnalazione effettuata.

Nell'ambito dei procedimenti giudiziari, amministrativi e nelle controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di una fattispecie ritorsiva, si applica l'inversione dell'onere della prova a carico di chi ha posto in essere le condotte, gli atti o le omissioni ritorsivi.

Art. 11 – Misure di sostegno

Chi effettua una segnalazione ha diritto alle misure di sostegno e cioè informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Le misure di sostegno sono gratuite e sono fornite da Enti del terzo settore (ETS) convenzionati con l'ANAC. L'elenco degli enti è consultabile sul sito dell'ANAC alla pagina <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p10>.

Art. 12 – Limitazione della responsabilità

È esclusa la responsabilità penale, civile e amministrativa del segnalante nei casi in cui lo stesso riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto - diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto - o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, purché sussista la seguente duplice condizione:

- quando al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione
- la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata nel rispetto delle condizioni, di cui all'articolo 9 delle presenti Linee guida, necessarie per l'applicazione delle misure di protezione.

È esclusa la responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, del segnalante per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse, salvo che il fatto costituisca reato.

In ogni caso non è esclusa la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

Art. 13 - Canale di segnalazione esterno

È consentito effettuare la segnalazione mediante il canale esterno gestito dall'Anac qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi delle disposizioni precedenti, ma la stessa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La procedura per la segnalazione attraverso il canale esterno è disciplinata dalle Linee guida emanate dall'Anac.

Il RPCT provvede a trasmettere all'Anac, entro sette giorni dalla ricezione, eventuali segnalazioni esterne erroneamente pervenute all'INL, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Il canale di segnalazione esterno è utilizzabile anche per le segnalazioni aventi ad oggetto condotte del RPCT.

Art. 14 - Divulgazione pubblica

I soggetti segnalanti che effettuano una divulgazione pubblica, rendendo di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, possono beneficiare delle misure di protezione sopra indicate al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- aver già effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero direttamente solo esterna, alle condizioni e con le modalità indicate a cui non è stato dato un riscontro nei termini previsti;
- sussistenza di un fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- sussistenza di un fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito, in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

Al fine di qualificare correttamente una segnalazione indirizzata ad una pluralità di destinatari, si distinguono le seguenti ipotesi:

- segnalazione trasmessa a più soggetti interni non competenti - nell'ipotesi in cui la segnalazione sia inviata contestualmente a più soggetti, tutti interni all'INL e la persona segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione sarà considerata come segnalazione whistleblowing trasmessa ad un soggetto non competente; pertanto, coloro ai quali non compete ricevere tale segnalazione dovranno trasmetterla, entro sette giorni, al RPCT, quale soggetto competente a riceverla, dandone contestuale notizia al segnalante.

Qualora invece la persona segnalante non dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele o tale volontà non sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria;

- divulgazione pubblica - la segnalazione indirizzata sia al RPCT sia a più soggetti, interni ed esterni all'INL, è valutata, anche mediante l'interlocuzione con il segnalante, in base alla sussistenza delle condizioni su indicate che danno luogo alla divulgazione pubblica.

Ove sussistano le condizioni, il RPCT che ha ricevuto una divulgazione pubblica è tenuto a darvi seguito.

In assenza delle condizioni previste la divulgazione pubblica sarà considerata come una segnalazione ordinaria e, pertanto, non saranno applicabili le misure di protezione.

Art. 15 - Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

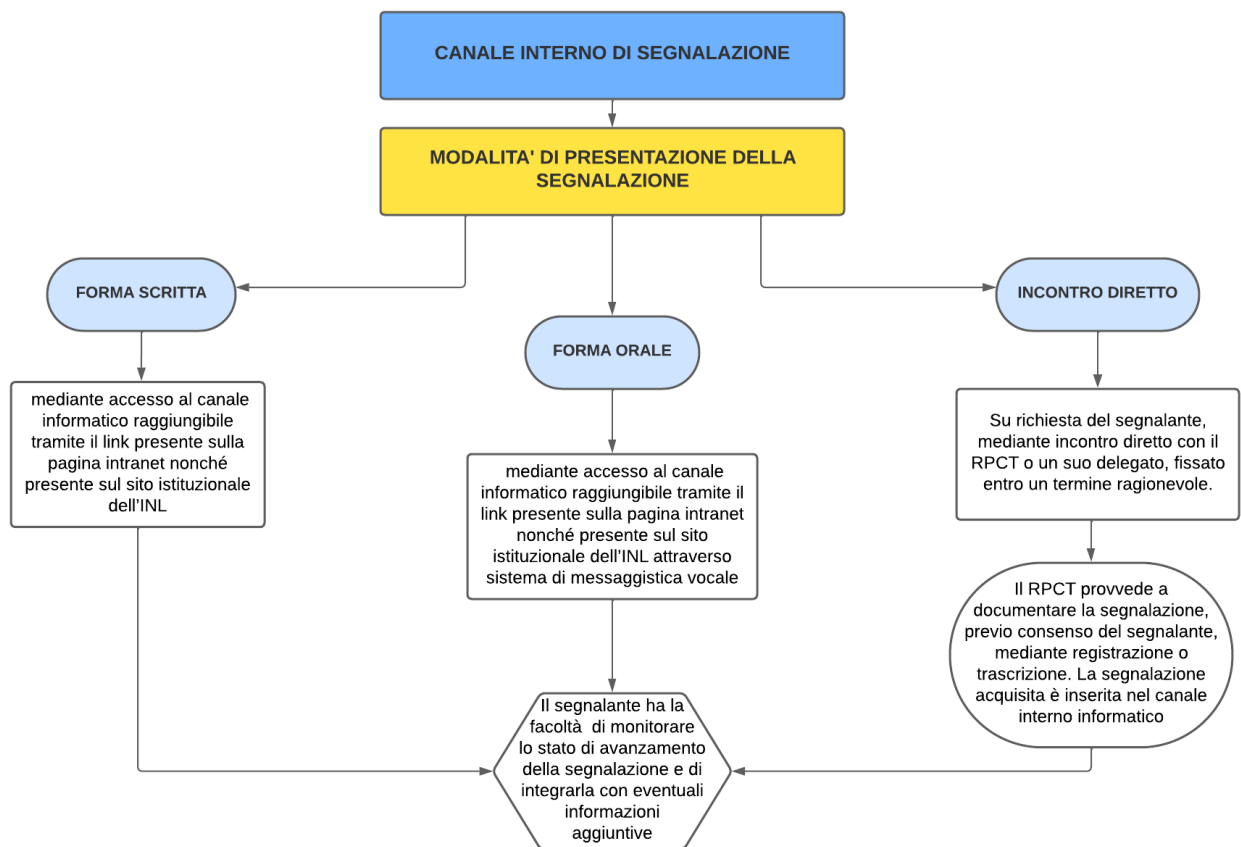
I soggetti di cui all'art. 2 delle presenti Linee guida possono denunciare all'Autorità giudiziaria o all'Autorità contabile le violazioni commesse o che potrebbero essere commesse nell'ambito dell'INL, nonché le condotte finalizzate a occultare tali violazioni.

Art. 16 – Formazione

È assicurato lo svolgimento periodico di iniziative di sensibilizzazione e formazione rivolte a tutto il personale per garantire la conoscenza dell'istituto del whistleblowing nonché il corretto e consapevole utilizzo del canale interno dedicato.

Art. 17 - Disposizione finale

Per tutto quanto non espressamente riportato nelle presenti Linee guida si applicano le disposizioni contenute nel Decreto nonché nelle disposizioni adottate dall'ANAC.



ISTRUTTORIA DELLE SEGNALAZIONI

